



CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(D.P.R.17 Aprile 2012)

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 DEL 13/07/2012

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
-----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno **tre**del mese di **luglio** alle ore **11:30**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, la Commissione Straordinaria, Dott. Antonio Contarino, Dott.ssa Anna Manganelli, Dott. Maurizio Alicandro con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vito Carangi ai sensi dell'art.97 del TUEL 267/2000, ha proceduto all'adozione del presente provvedimento deliberativo.

Vista l'allegata proposta del Responsabile della D:O: Settore Bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 TUEL che si riportano in allegato;

DLELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 45 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto legislativo 267/2000.

Prot.

Reg. Proposte n.33/2012

n. _____

La Commissione Straordinaria

con i poteri del Consiglio Comunale seduta del _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Proponente: BILANCIO E CONTABILITA'

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 TUEL

Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola REGOLARITA' TECNICA, il responsabile del SERVIZIO INTERESSATO esprime parere

FAVOREVOLE

Li 10/07/2012 il responsabile del procedimento e/o ufficio competente
Rag. Griffio Saverio ...

Li 10/07/2012
...



IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E CONTABILITA'

Rag. Griffio Saverio

Sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO esprime PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Intervento bil. _____ cap. _____ I.P.N. _____

Li 10/07/2012
...



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Griffio Saverio

Note

- immediatamente eseguibile*
- trasmessa a:*

Testo della proposta:

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 45 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 45 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Castel Volturno, 10/07/2012



IL RESPONSABILE P.O.
Saverio Guffo

TITOLO - I

Disposizioni generali

Articolo - 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castel Volturno dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 13 del D.L. dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. L'I.M.U., a norma del comma 1 del citato art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Articolo - 2

Soggetto Attivo dell'Imposta

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

Articolo - 3

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'I.M.U., sono il proprietario dell'immobile oggetto di imposizione, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, del diritto di uso, del diritto di abitazione, del diritto di enfiteusi, del diritto di superficie, il locatario finanziario ed il concessionario di aree demaniali.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune, ovvero per gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di superficie, siti nel proprio territorio comunale.

Articolo - 4

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e dei terreni incolti, determinato secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per i fabbricati censiti in catasto, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, utilizzando la rendita iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata:

- per **160** se si tratta di fabbricati classificati nelle categorie catastali "A" (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse, autorimesse), escluse le categorie "A/10" (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe);
- per **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- per **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- per **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- per **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- per **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

a) Per i terreni non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25 per cento**, il moltiplicatore pari a **135**.

b) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25 per cento** il moltiplicatore pari a **110**.

c) Per le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale il valore del terreno è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25 per cento** il moltiplicatore pari a **110**.

d) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e I.A.P. iscritti nella previdenza agricola purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio

esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- *“nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari”.*

- il riconoscimento della qualifica di I.A.P. alla società avviene, solo nel caso in cui lo statuto della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

e) Le agevolazioni descritte non sono applicabili ai terreni concessi in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo I.A.P., iscritto nella previdenza agricola.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è costituita dai costi di acquisizione ed incrementativi, assunti al lordo delle quote di ammortamento risultanti dalle scritture contabili. Il valore ottenuto deve essere rivalutato applicando allo stesso i coefficienti di rivalutazione stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L.gs. n.504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per eliminare l'insorgere del contenzioso con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Articolo – 5 Aree fabbricabili

1 Per le aree fabbricabili ai fini dell'I.M.U., ai sensi dell'art. 36, comma 2, del DL. 223/2006, *“un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.* L'area fabbricabile pertinenziale, dovrà considerarsi assoggettata ad I.M.U. se iscritta autonomamente al catasto terreni.

Articolo – 6 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, comma 2 non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P., iscritti nella

previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Se il terreno è posseduto da più soggetti ma è condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti di cui al comma precedente l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non può essere applicata nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo I.A.P., iscritto nella previdenza agricola.

Articolo – 7 **Riduzione della base imponibile**

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, il comma 6 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, prevede che la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.

Articolo – 8 **Terreni - Esenzioni dall'imposta**

1. I terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett.h) del Decreto Lgs 504/92, applicabile anche in materia di IMU secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011. Sono altresì esenti i terreni incolti ricadenti nelle medesime aree.

Articolo – 9 **Fabbricati ex rurali**

1. Per i fabbricati strumentali e abitativi ancora iscritti nel catasto terreni, che devono transitare nel catasto urbano entro il prossimo 30 novembre 2012, l'IMU verrà versata in unica rata il 16 dicembre 2012.

Articolo – 10 Fabbricati rurali

- 1 Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, diversi da quelli considerati ad uso strumentale e dalla abitazione principale, il versamento dovrà essere effettuato applicando l'aliquota relativa ad altri fabbricati.

Articolo – 11 Abitazione principale – definizione-

1. Ai fini dell' IMU l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**

1 Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2 La residenza è determinata dalla dimora abituale in un determinato luogo, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

- 4 L'attività di accertamento per l'individuazione della **dimora abituale** è demandata al Comune ai sensi del D.L. 5/2012 art. 5 commi 4 e 5. Il comma 4 prevede " ... *che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Inoltre ribadisce quanto già previsto dall'art. 19,c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti*".

Il comma 5 prevede, "... *che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente*".

Articolo - 12 Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale.

Articolo – 13
Residenti all'estero

1 Non si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto.

2 I residenti all'estero possono eseguire il versamento dell'I.M.U. tramite:

- a) bonifico bancario;
- b) vaglia internazionale ordinario;
- c) vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

Articolo – 14
Determinazioni dell'imposta.

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

Articolo - 15
Aliquota Minima e Massima

1 Per effetto del D.L. n. 201/2011, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

2 Il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, fissa le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Articolo – 16
Quota riservata allo Stato.

1 All'Erario è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base degli immobili oggetto di tassazione, esclusi l'abitazione principale e le relative pertinenze e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'IMU versata al comune.

- 2 Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio, nonché per le abitazioni assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli IACP.
- 3 Le somme incassate in sede di accertamento (imposta sanzioni e interessi), sono attribuite interamente al Comune.

Articolo - 17 Agevolazioni

1. Si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale nei casi di seguito riportati:
 - a) per la ex casa coniugale in quanto ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, l'assegnatario della casa coniugale è titolare di un diritto reale di abitazione e pertanto è tenuto agli obblighi inerenti l'IMU anche se non proprietario dell'immobile;
 - b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
- 2 Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
- 3 Per l'abitazione principale è riconosciuta la detrazione di €. 200,00 inoltre per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione pari ad €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo complessivo della maggiorazione spettante per i figli non può superare l'importo massimo di €. 400,00 Pertanto, l'importo totale spettante tra detrazione e maggiorazione è pari ad €. 600,00.

Articolo - 18 Adempimenti

1. Al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di IMU alla definizione di "abitazione principale", per le fattispecie di cui ai punti a) e b) del precedente articolo, i contribuenti interessati, sono tenuti alla presentazione di autocertificazioni da far pervenire al Comune di Castel Volturno Ufficio

Tributi, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione. Qualora l'autocertificazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. La suddetta autocertificazione attestante il diritto, sarà valida fino ad eventuale successiva modificazione;

Articolo - 19 **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 8, del D.Lgs n. 23 del 14 marzo del 2011, sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Le Camere di Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito I.C.I.

Articolo - 20 **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'esenzione prevista all'art. 7 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L. n. 201/2011 sono esenti:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esenzione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo - 21 **Fabbricati inagibili ed inabitabili**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma 3, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure in presenza di ordinanza da parte del Sindaco. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con indicata la data di presentazione all'ufficio tecnico comunale della perizia di inagibilità o inabitabilità effettuata da un tecnico professionista, oppure alla data di presentazione della richiesta di perizia di inagibilità o inabitabilità all'ufficio tecnico comunale, con facoltà del Comune di verificare l'attendibilità della suddetta dichiarazione.
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
5. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di riconoscimento dello stato di degrado il contribuente deve presentare apposita dichiarazione I.M.U. Tale dichiarazione va presentata per dichiarare sia l'inizio che la fine dello stato di inagibilità o inabitabilità.

Articolo - 22 **Fabbricati storici e artistici.**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma 3, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Per l'applicazione della agevolazione indicata al comma 1, è necessario, inoltre che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. E' necessario, inoltre, presentare entro la scadenza del saldo I.M.U., documentazione che attesti quanto suindicato.

Articolo - 23

Aggiornamento del classamento catastali per intervenute variazioni edilizie

1. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
3. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
4. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
5. Agli effetti dell'I.M.U., la nuova rendita catastale determina una maggiore imposta da corrispondere che può essere richiesta dal Comune con effetto retroattivo a decorrere dal 21° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6. Un trattamento agevolato a favore dei soggetti, titolari di diritti reali di unità immobiliari di proprietà privata che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate¹ per intervenute variazioni edilizie, provvedono a regolarizzare la propria posizione, in tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti.

¹ Legge Finanziaria 2005 (L.n. 311/2004 art. 1 comma 336).

Articolo - 24
Fabbricati appartenenti alla categoria "E"

1. ³Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. ⁴Le unità immobiliari che per effetto del criterio indicato al punto 1) del presente articolo richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita dovevano essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, dalla data di entrata in vigore del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle

3. Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

3Legge 286/2006 art. 40

4Legge 286 2006 art. 41.

TITOLO II
VERSAMENTI - IMMOBILI COMPRESI NEL FALLIMENTO
RIMBORSI - COMPENSAZIONE -RIVERSAMENTO

Articolo - 25
Versamenti

1. L'I.M.U. è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Il versamento dell'imposta, dovrà essere eseguito esclusivamente mediante utilizzo del modello F24,. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato è previsto in due rate di pari importo rispettivamente con scadenze la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, resta comunque salva la facoltà del soggetto passivo di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro la data della prima scadenza.

3. I codici tributi da utilizzare sono:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a) abitazione principale | 3912 (comune) |
| b) altri fabbricati | 3918 (comune) 3919 (Stato) |

3

4

c) aree fabbricabili	3916 (comune) 3917 (Stato)
d) fabbricati rurali strumentali	3913 (comune)
e) terreni	3914 (comune) 3915 (Stato)
f) interessi da accertamento	3923 (comune)
g) sanzioni da accertamento	3924 (comune)

4. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.
5. I versamenti d'imposta non sono dovuti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a €. 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.
6. A decorrere dal primo dicembre 2012, l'art. 13, comma 12, del Decreto Legge n. 201 del 2011, stabilisce che il versamento dell'I.M.U., potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell' art. 17, del Decreto legislativo 241 del 1997, in quanto compatibili e che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Decreto legislativo n. 23 del 2011.

Articolo – 26 **Immobili compresi nel fallimento.**

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo - 27 **Rimborsi e compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

- Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita al tasso legale, vigente maggiorato di tre (3) punti percentuali previsto dall'articolo 30 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2 Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 - 3 Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 168, non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.
 - 4 Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 167 le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Questa facoltà deve intendersi limitata alla sola quota I.M.U. di spettanza del comune.
 - 5 Di tale circostanza il contribuente deve dare comunicazione all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento del saldo dell'imposta.

Articolo - 28 **Riversamenti altri comuni**

1. In caso di versamenti effettuati presso il Comune di Castel Volturno, anziché in altro comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi, previa presentazione di apposita istanza, entro il termine di dieci anni dall'avvenuto pagamento e previa redazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio comunale, di unità immobiliari o, in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti.

TITOLO III **DICHIARAZIONE IMU- INTERESSI MORATORI** **ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RATEIZZAZIONE**

Articolo – 29 **Dichiarazioni I.M.U.**

- 1 I soggetti passivi, sono obbligati a presentare la dichiarazione I.M.U. in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
- 2 E' previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per la dichiarazione ai fini I.M.U. utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale. Per gli immobili posseduti già al 1° gennaio 2012, la dichiarazione va resa entro il 30 settembre 2012. Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini I.C.I..
3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
- 4 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5 Legge finanziaria 2007 ; il comma 174 modifica il "decreto Visco-Bersani"; aggiunge all'art. 37 al comma 53 " Resta fermo l'obbligo di presentazione"..ecc.

Articolo - 30 **Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre (3) punti percentuali ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo - 31 **Accertamento con adesione.**

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta Municipale Propria, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 33 del presente regolamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
6. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.
7. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
8. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a 1/3.
9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.
10. Per la riscossione di quanto dovuto, il funzionario responsabile dovrà dare corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
12. La definizione si perfeziona con il versamento, o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al precedente comma 11 del presente articolo.

- 13 Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del credito relativo al tributo comprensivo di imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

TITOLO IV
FUNZIONARIO RESPONSABILE-CONTENZIOSO-RISCOSSIONE COATTIVA
MODALITA' DI NOTIFICAZIONE- SANZIONI - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo - 32
Nomina Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; lo stesso Organo determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura l'istruttoria relativa al contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo di gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo - 33
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo - 34
Riscossione coattiva

1 L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del D.Lgs n. 23/2011.

Articolo - 35 **Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Articolo - 36 **Sanzioni**

Per le violazioni alle norme si applicano le sanzioni nelle misure che seguono:

- a. Omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo €. 51,00;
- b. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta;
- c. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa si applica alla mancata esibizione o trasmissioni di atti o documenti o alla mancata restituzione di questionari;
- d. Le sanzioni previste per l'omessa e l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;

- e. Omesso o parziale versamento dell'imposta 30% dell'imposta non versata;
- f La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo - 37 **Ravvedimento operoso**

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento entro il termine di scadenza possono regolarizzare la propria posizione pagando l'imposta con le seguenti maggiorazioni:

- a) sanzione ridotta al 3% pari ad un decimo (1/10) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) sanzione ridotta al 3,75% pari ad un ottavo (1/8) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione.
- c) Sanzione ridotta al 10 % pari ad un decimo (1/10) del minimo per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO V
AUTOTUTELA – AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO
ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Articolo - 38
Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al funzionario responsabile del tributo, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia non giustificata, al responsabile del settore che ricomprende l'Ufficio Tributi.

2. L'ufficio tributi del Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.

3. Non si procede all'annullamento per motivi di merito sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

4. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, superi in € 2.500,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo, parere del

responsabile del settore ove è collocato il servizio tributi. Necessita preventiva deliberazione del Consiglio Comunale quando si procede ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.

5. Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto.

Articolo - 39

Affidamento della attività di liquidazione e accertamento

1. L'attività di liquidazione e accertamento può essere affidata, a:

a) dall'Ente locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

- gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) L'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente.

d) Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Articolo - 40

Abuso di Diritto ed elusione in materia tributaria

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati tra i principi di collaborazione e buona fede.
2. I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di progressività dell'imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere.
3. L'Ente persegue i propri fini nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e si estrinseca in un obbligo di condotta coerente, non contraddittoria o discontinua, mentre la condotta del contribuente e la sua buona fede può essere definita come dovere di correttezza, di solidarietà sociale che si esprime attraverso la leale contribuzione alle spese pubbliche e si riflette nel divieto di comportamenti elusivi.
4. Tuttavia qualsiasi comportamento apparentemente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva attribuita dall'ordinamento ma, in realtà, in contrasto con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale attribuzione ed in conflitto con le ragioni e gli interessi per cui il diritto è riconosciuto dall'ordinamento giuridico genera un abuso del diritto, e nel rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione viene introdotto un principio antielusivo che preclude al contribuente la possibilità di ottenere vantaggi fiscali dall'uso distorto, anche se non in contrasto con norme di legge, di strumenti giuridici idonei a fargli conseguire un vantaggio fiscale o un risparmio d'imposta, mancando ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diversa dalla mera aspettativa di quei benefici.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo - 41
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo - 42
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo - 43
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 lo stesso, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che pubblicherà le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo - 44
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale.

Articolo - 45
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott. Antonio CONTARINO

d.ssa Anna MANGANELI

dott. Maurizio ALICANDRO



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Carangi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal

13/7/2012



IL RESP. PUBBLICAZIONE

Maria Giovanna Figliano

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

X è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

Castel Volturno 13/7/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Carangi

perché la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del d. lgs. n. 267/2000.

Castel Volturno _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Carangi